

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
(ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE "P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO
ECOGRAFICO SOMMESE" DI GALLARATE PER LA STRUTTURA
AMBULATORIALE DI PARI DENOMINAZIONE SITA IN SOMMA
LOMBARDO (P.I./C.F.02617190125) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (COD. REG.LE 322000827)

=.=.=.=.

PREMESSO che:

1. la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità”, come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della
legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015, prevede:

- all’art. 6 LR 30 dicembre 2009, n. 33, così come emendato dalla LR 23/2015
commi 1 e 2, che “sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito
denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della
presente legge [.....]” a cui il legislatore attribuisce una serie di compiti in
parte già assolti dalle ASL istituite ai sensi della LR 31/1997;
- all’art. 2 comma 8 della LR 23/2015, rubricato “disposizioni finali e
disciplina transitoria”, “[...] a) le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio
mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le
strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST
secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli artt. 6, 7
e 7 bis della LR 33/2009, così come introdotti dall’articolo 1 della presente

legge, e in coerenza con quanto previsto dall'Allegato I; b) le ATS subentrano

nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL; [...]";

2. la DGR 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione LR 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1 gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

3. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra l’altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

4. l’art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

5. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, si è stabilito che:

- la stipula del contratto da parte delle strutture sanitarie accreditate di diritto privato, è subordinata all’acquisizione, da parte delle ATS, della certificazione antimafia e dell’informazione antimafia ove la legge la preveda;

- per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio dovrà essere acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’insussistenza di cause di divieto,

decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa al legale

rappresentante, ai componenti del CDA ed ai soggetti con potere di gestione;

- di introdurre l'obbligo per i soggetti privati accreditati e a contratto per

prestazioni di ricovero e cura, comprese Fondazioni ed Enti no Profit, con accesso a

finanziamenti SSN, per residenti lombardi, pari o superiori a 800.000 euro, di

trasmettere alle ASL ogni anno, entro la fine di febbraio, per le verifiche previste

dalla sopracitata DGR 4606/2012 aggiornata con DGR 16 marzo 2015, n. 3275,

prima della firma dei contratti annuali, una relazione sull'ultimo bilancio approvato

del singolo Ente o, nel caso di gruppi, relazione sull'ultimo bilancio consolidato

approvato redatto da una primaria società di revisione contabile o, per le fondazioni

e i soggetti no profit, anche dall'organo di controllo con funzioni di revisione

contabile; la documentazione deve comprendere:

- l'attestazione della regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e della affidabilità dell'Ente e dell'eventuale gruppo di appartenenza;

- la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con gli obblighi previdenziali;

I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi

contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale

di valore pari o superiore a 800.000,00 euro per anno, al fine di poter accedere alla

stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l'intero sistema di

prevenzione di cui al DLgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa

delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni

anno, alla ASL (ATS) competente per territorio, un sintetico estratto della relazione

annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal DLgs 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.

Con l'art. 31 del DL n.69/2013 (convertito D.L. n.98/2013) che disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. si è stabilito che le amministrazioni pubbliche, ai sensi di Legge e Regolamento, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC in corso di validità:

“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.”

6. ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.1, comma 39, della L. n.243/2004, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 e al D.lgs 10 agosto 2018, n.101;

7. l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che “la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle

sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla

Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”;

8. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 viene garantita la piena

applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità

nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e

sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006,

di cui in particolare all'art.2.

9. con DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 la Giunta Regionale ha confermato che il

contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed

erogatori, sia integrato relativamente all'esercizio 2019, con l'indicazione delle

valorizzazioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, psichiatria e

neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle regressioni

tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;

10. ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al

Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite

dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

11. in data 06/05/2002 tra l'ASL della Provincia di Varese, confluita nella ATS

dell'Insubria, e l'Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommeso" di

Gallarate per la Struttura Ambulatoriale di pari denominazione sita In Somma

Lombardo, è stato stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per

l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale,

denominato “contratto base”.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata

DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ne hanno condiviso le regole procedurali

nonché le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 5, comma 3 e l'art. 15, commi 6 e 12 della LR n. 33/2009 come modificati dalla LR 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

e

l'Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese" di Gallarate per la Struttura Ambulatoriale di pari denominazione sita In Somma Lombardo con sede legale nel comune di Gallarate Viale Vittorio Veneto, 1 nella persona del Legale Rappresentante **si conviene e si stipula**, ad integrazione del contratto stipulato in data 06/05/2002 le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.13, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese in data 06/05/2002, con riferimento agli assetti aggiornati durante il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS).

Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di

reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla medesima data del 01.01.2019.

Art. 3 - Valorizzazione per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale

Per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, la quota di risorse assegnata è pari a Euro 85.284,00.=, corrispondente ai 4/12 di quanto stabilito nel contratto definitivo 2018.

Art. 4 Tariffe ed oneri del personale

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.

Art. 5 Programmazione delle attività

L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, ad esclusione delle prestazioni di medicina dello sport soggette a peculiare produzione stagionale.

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione di ciò, si riportano le percentuali indicative di cui alla circolare 17 dicembre 2012, protocollo n. H1.2012.0036178 Allegato B alla DGR 26 ottobre 2012, n. IX/4334:

ambulatoriale 35,17% 1° quadrimestre

Art. 6 – Appropriatelyzza

L'Ente si impegna infine al rispetto delle disposizioni in ordine all'appropriatelyzza e alle modalità di erogazione di prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale, contenute nella DGR 19 dicembre 2016, n. X/6006 (odontoiatria, riabilitazione di alta complessità ed intensiva, servizi di medicina di laboratorio).

Art. 7 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale in materia, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 6A del DPCM. 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del DL 30.12.1992, N. 502", sia le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste limitazioni di accesso. Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 – Pagamenti

L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'erogatore rimesse mensili fino al 95% del valore delle prestazioni sanitarie soggette a contratto e pari al 80% del valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregione, fatte salve diverse ulteriori determinazioni regionali, come previsto dalla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046. L'ATS dell'Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti in caso di variazione della produzione.

Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all'art. 7 del DLgs n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti tramite compensazione, con quanto dovuto dall'ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

In relazione al pagamento delle prestazioni ambulatoriali erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l'Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell'Insubria, secondo le modalità da quest'ultima indicate. ATS dell'Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell'ammissibilità al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

Art. 9 – Utilizzo del ricettario regionale, ricetta dematerializzata, contenimento dei tempi di attesa, prenotazioni ed accoglienza e invio del flusso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini

L'Ente si impegna al pieno rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche, che costituiscono un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Stante il consolidamento nel corso del 2018 del processo di diffusione della ricetta dematerializzata, sia nelle prescrizioni farmaceutiche che di specialistica

ambulatoriale, l'Ente dovrà essere in grado di effettuare la presa in carico della stessa tramite web-application o sistema integrato, e quindi dovrà risultare utilizzata all'interno dei domini centrali del SISS. L'Ente si impegna, ai fini della completezza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a pubblicare in modo completo e tempestivo tutti i documenti clinici elettronici (DCE) relativi ai referti rilasciati in seguito a prestazioni erogate sia in regime SSN, sia in regime di solvenza.

L'Ente si impegna a rendicontare correttamente nel flusso 28/san le classi di priorità, aggiornate dalla DGR 17 gennaio 2018, n.X/7766 e indicate dal medico prescrittore sulla ricetta cartacea o dematerializzata, nonché, ai soli fini di monitoraggio, le prestazioni erogate in regime libero professionale.

In adempimento alla normativa vigente in materia e richiamate in particolare la DGR 24 maggio 2011, n. IX/1775, e la DGR 17 gennaio 2018, n. X/7766, è fatto obbligo all'Ente di mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione, senza soluzione di continuità tra un esercizio e l'altro, in modo da garantire la trasparenza delle liste d'attesa e garantire adeguata risposta ai bisogni e alle richieste di informazione espressi dai cittadini.

Per ciascuna delle proprie strutture sanitarie l'Ente si impegna a rispettare i tempi massimi di attesa previsti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, sulla base della classe di priorità indicata in ricetta dal medico prescrittore.

Nel caso in cui la struttura prescelta dall'utente non sia in grado di garantire la prestazione entro il tempo massimo associato alla classe di priorità indicata nella prescrizione medica, l'Ente stesso si impegna a ricercare, sul territorio dell'ATS di riferimento, una struttura alternativa (pubblica/privata accreditata e a contratto) in grado di erogare la prestazione nei tempi previsti. Inoltre, in caso di assoluta indisponibilità di prenotazione nell'ambito del territorio dell'ATS, l'Ente è tenuto ad

erogare la prestazione in regime libero professionale, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente.

L'Ente si impegna inoltre a garantire il monitoraggio puntuale dei volumi di attività dell'offerta erogata in regime istituzionale ed in libera professione, attivando tutte le azioni necessarie all'incremento delle attività istituzionali, qualora le attività erogate in regime libero professionale raggiungano un rapporto pari a quelle istituzionali, incluse un'adeguata informazione e responsabilizzazione dell'utente, anche per gli aspetti di carattere sanzionatorio relativamente alle prestazioni prenotate e non erogate a seguito della mancata presentazione del cittadino, in assenza di previa disdetta, così come dettagliato al punto 5 del paragrafo 1.4.2 dell'Allegato alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046.

Inoltre, l'Ente si impegna a comunicare tutte le notifiche relative ad appuntamenti, per permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni di prestazioni sanitarie presso più di una struttura (resta valida infatti solo l'ultima prenotazione in ordine di tempo).

L'Ente si impegna ad inviare giornalmente il flusso MOSA. Per le strutture per le quali non è prevista prenotazione diretta (App, Online, farmacie e CCR) è stato predisposto un sistema di prenotazioni differite: la struttura interessata dovrà rispondere alla richiesta dell'utente entro 48 ore, dando evidenza al CCR del risultato del contatto e della prenotazione eventualmente fissata.

L'Ente, in adempimento al DLgs 175/2014, dovrà inviare il flusso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione da parte di Agenzia delle Entrate del 730 precompilato.

Art. 10 - Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai

principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Art. 11- Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni del

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra l’Ente e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o,

comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro

Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.

Art. 13 – Validità e Clausola Risolutiva espressa

Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2019 – 30.04.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999,n.VI 45708. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, risolto per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso.

E' imprescindibile e insindacabile, la facoltà per l'ATS dell'Insubria di risolvere il contratto, altresì, in mancanza della documentazione antimafia di cui all'art.84 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., così come in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis e 92, commi 2 e 4 del medesimo D.Lgs., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 14– Norma conclusiva

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto “base” sottoscritto tra le stesse Parti in data 06/05/2002 ed a quanto dettagliato nella DGR 17 dicembre 2018,

n. XI/1046, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente erogatore se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.

Previo lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 30/01/2019

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=

Per l'Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese"

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Silvia Campagnari

Art. 15- Approvazione specifica

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, stante la rilevanza logico-giuridica degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 3, art. 4, art. 5, art.6, art.7, art.8, art.10, art.12, art.13 e art.14 nonché tutte le disposizioni di cui all'epigرافata premessa.

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=.

Per l'Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese"

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Silvia Campagnari